

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA RELATIVE A BANCOPOSTA

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

| | |
|--------------------|--|
| <i>Rispondenti</i> | Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> • ABI • ANASF (Associazione Nazionale Promotori Finanziari) |
|--------------------|--|

| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento) | COMMENTO |
|--|--|---|---|
| <i>Commenti di carattere generale</i> | <p>Tutti i rispondenti hanno condiviso l'impostazione della normativa, basata sull'applicazione della disciplina prudenziale per le banche con le sole deroghe motivate da specialità normative o operative di Poste Italiane e del Bancoposta. È stato anche dato atto che l'intervento normativo, colmando una lacuna da tempo esistente, pone le condizioni per una maggiore parità competitiva tra l'operatore postale e le banche. L'associazione dei promotori finanziari ha apprezzato le norme in materia di attività fuori sede e ritiene che queste, prevenendo la possibilità di usare reti non adeguatamente professionali, rafforzi la protezione dei clienti di Bancoposta.</p> | | |
| <i>Periodo transitorio</i> | <p>Per quanto riguarda il periodo transitorio, è stato chiesto che nella sua calibrazione si tenga conto anche del processo di quotazione della società. In particolare è stato suggerito di evitare un periodo di adeguamento eccessivamente ampio, per assicurare che la quotazione avvenga quando il nuovo quadro regolamentare è già operativo.</p> | Si | <p>Il regime transitorio (dettagliato nell'atto di emanazione) è stato definito in modo tale da assicurare la più rapida transizione possibile verso la piena applicazione del regime prudenziale.</p> <p>In tale prospettiva, le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e Poste è quindi tenuta a conformarsi fin da tale data. Sono però previste eccezioni per alcune normative – come quelle in materia di governo societario, remunerazioni, sistema dei controlli interni, attività di rischio verso soggetti collegati – per le quali, al momento della relativa emanazione, sono stati concessi anche alle banche analoghi regimi transitori.</p> |
| <i>Attività fuori sede (Sez. II, par. 6.3)</i> | <p>È stato osservato che il regime previsto per l'offerta fuori sede di prodotti e servizi Bancoposta, nonché la previsione in base alla quale il per-</p> | Chiarimento | <p>Le disposizioni <i>ad hoc</i> per il Bancoposta contenute nel documento di consultazione mirano a presidiare i rischi derivanti dalla compresen-</p> |

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA RELATIVE A BANCOPOSTA
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento) | COMMENTO |
|------------------|--|---|--|
| | <p>sonale addetto al servizio postale può svolgere attività di incasso di bollettini postali mediante mezzi di pagamento diversi dal contante, genera una disparità di trattamento rispetto alle banche. In particolare, viene osservato che:</p> <p>a. consentire a Bancoposta di utilizzare una rete di dipendenti, per quanto specializzati, diversi dagli agenti e da altri canali abilitati costituisce un'eccezione al regime della distribuzione bancaria; è stato quindi chiesto di eliminare tale previsione;</p> <p>b. la previsione per cui, in deroga al principio generale, personale di Poste addetto al servizio postale può effettuare fuori sede l'attività di incasso di bollettino postali sarebbe anch'essa un'eccezione alla disciplina generale applicabile alle banche.</p> | | <p>za – nell'ambito della società Poste Italiane – di rischi di natura industriale e finanziaria, nell'esercizio fuori sede delle attività di Bancoposta. La disciplina si muove nei limiti del quadro normativo di riferimento e non introduce differenze rispetto al regime vigente per le banche.</p> <p>In particolare:</p> <p>a. si ritiene non corretta l'interpretazione proposta della disciplina vigente in materia di attività fuori sede delle banche, laddove si afferma che a queste ultime sarebbe consentito esclusivamente avvalersi di agenti e promotori: in realtà, l'ordinamento non vieta né alle banche né ad altri operatori finanziari (incluso il Bancoposta) di avvalersi anche di propri dipendenti non qualificati come agenti o promotori, limitatamente alla distribuzione di prodotti non riservati a queste particolari categorie di soggetti e nel rispetto della disciplina di vigilanza a presidio dei rischi degli intermediari e a tutela dei clienti;</p> <p>b. la previsione relativa ai bollettini postali è estremamente circoscritta, poiché fa riferimento a una attività materiale di mero incasso, con esclusione quindi di ogni altra operatività di tipo dispositivo, e come tale non è riservata a particolari categorie di soggetti abilitati (cfr. art. 12, comma 2, d.lgs. n. 141/2010).</p> <p>Si rimarca, infine, come la disciplina dell'attività fuori sede di Bancoposta contenga elevati pre-</p> |

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA RELATIVE A BANCOPOSTA
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

| ARGOMENTO | OSSERVAZIONE | VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento) | COMMENTO |
|--|---|---|--|
| | | | <p>sidi di carattere prudenziale e a tutela dei clienti, quali il divieto di transazioni in contanti, l'obbligo di controllare i rischi del processo distributivo e assicurare il rispetto della disciplina anche in caso di esternalizzazione o incarico a soggetti terzi, il richiamo della disciplina di trasparenza e della responsabilità dell'intermediario mandante per il rispetto della disciplina da parte degli agenti in attività finanziaria. Si ritiene che tali cautele, rivenienti dalla disciplina specifica di Bancoposta e da quella generale, configurino un regime in grado di contemperare, in modo equilibrato, gli obiettivi di vigilanza della stabilità e della tutela dei clienti con quelli di efficienza e competitività del sistema finanziario.</p> |
| <p><i>Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Sez. III, par. 2.2)</i></p> | <p>È stato osservato che l'esenzione delle operazioni con soggetti collegati dai limiti quantitativi (in quanto Bancoposta non può esercitare attività di finanziamento nei confronti del pubblico) non tiene conto delle esposizioni che possono derivare da operazioni diverse dalla concessione di finanziamenti. È stato pertanto suggerito di rimuovere l'esenzione.</p> | <p align="center">No</p> | <p>Considerati i vincoli all'investimento in titoli governativi dell'area euro e in altri titoli garantiti dallo Stato Italiano dei fondi raccolti presso la clientela privata da Poste italiane spa per attività di bancoposta, previsti dall'art. 1, commi da 1097 a 1099, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si ritiene sproporzionato rispetto alle finalità prudenziali prevedere l'applicazione dei limiti quantitativi. Nel caso di Poste, i conflitti di interesse sono adeguatamente presidiati dalla disciplina delle procedure deliberative e degli obblighi segnaletici.</p> |